

CONDIZIONI DI SERVIZIO RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Nel caso in cui:

- il contribuente abbia versato in eccesso l'imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso;
- l'imposta avrebbe dovuto essere versata ad altro Comune, la liquidazione del rimborso avviene a favore del Comune effettivamente beneficiario.

Non si ha diritto al rimborso:

- relativamente all'imposta versata per aree edificabili salvo il caso in cui siano successivamente divenute inedificabili a seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici o varianti a strumenti urbanistici vigenti;
- quando, per singolo anno d'imposta, l'importo risulti inferiore ad € 12,00.

L'ufficio esamina l'istanza di rimborso e verifica gli adempimenti fiscali del contribuente **per tutte le annualità d'imposta** eventualmente non ancora verificate (quindi anche annualità cui l'istanza di rimborso non si riferisce).

Dal confronto tra le somme effettivamente dovute e le somme versate per ogni singola annualità, potrebbero emergere i seguenti risultati (a mero carattere esemplificativo): **conferma** delle somme richieste a rimborso: l'Ufficio **dispone l'erogazione** del rimborso incrementato dei relativi interessi;

- **CONFERMA** delle somme richieste a rimborso ma sono emersi non corretti adempimenti fiscali sulla stessa o su altre annualità : l'Ufficio **determina** la somma da rimborsare del rimborso incrementato dei relativi interessi ed **emette** avvisi di accertamento per **recuperare ulteriore imposta dovuta e non versata**. L'Ufficio provvede entro 60 gg dalla notifica del provvedimento di rimborso e di accertamento a compensare debiti e crediti ;
- **RIDUZIONE** delle somme richieste a rimborso: è emerso che la somma richiesta a rimborso risulta non essere stata correttamente determinata oppure sono emersi non corretti adempimenti fiscali rispetto ad altri immobili (nella medesima annualità), l'Ufficio provvede a compensare debiti e crediti nella stessa annualità e dispone l'erogazione della differenza a rimborso incrementata dei relativi interessi;
- **RIGETTO** della istanza di rimborso ed emissione di avvisi di accertamento: sono emersi inadempimenti fiscali del contribuente (nella medesima annualità o in annualità differenti) che comportano non solo l'**impossibilità di erogare** il rimborso ma anche la necessità di **recuperare ulteriore imposta dovuta e non versata** non coperta dall'eventuale eccessivo versamento di cui è stato chiesto il rimborso, alla differenza d'imposta si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle norme vigenti in materia fiscale.

Per ognuno degli esiti sopra descritti gli atti emessi dall'Ufficio vengono notificati al contribuente che ha presentato l'istanza di rimborso, corredati delle motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti emessi.